

DEMOCRAZIA CRISTIANA

**S T A T U T O
D E L P A R T I T O**



IGI STURZO

F. DC
2236
602

BIBLIOTECA

ROMA

ROMA 1948

ALFRED STEUBER

ISTITUTO

F.02
2236
b2

BIBLIOTECA

ROMA



P R E M E S S A

Il nuovo Statuto del Partito, pubblicato qui di seguito, ha una sua storia che va ricordata perchè ne precisa il valore ed i limiti.

Infatti, il Congresso Nazionale del Partito dell'aprile 1946 prese in esame e deliberò soltanto parte del Progetto di Statuto presentato dall'apposita Commissione, e precisamente solo la parte relativa agli organi nazionali centrali.

Il resto fu demandato all'esame di una Commissione eletta dal Congresso stesso (1).

La Commissione rielaborò il progetto precedente e sottopose i risultati dei suoi lavori al Consiglio Nazionale del Partito, nella sessione del 18-22 settembre 1946.

Il Consiglio Nazionale, a sua volta, dopo aver approvato la massima parte degli articoli del progetto, ma nell'impossibilità di esaminarlo integralmente stante la mole del suo lavoro, deliberò il seguente o. d. g.:

« Il Consiglio Nazionale, dopo avere approvato lo Statuto nelle sue linee essenziali, e nella impostazione strutturale, dà mandato ad apposita Commissione per la stesura definitiva del testo, tenendo presenti le mozioni votate sui capitoli riguardanti la stampa, l'amministrazione, l'assistenza ai reduci e ai partigiani, il movimento sportivo.

Rimanda all'esame di un'altra sessione del Consiglio Nazionale il capitolo riguardante la designazione delle cariche pubbliche ».

La Commissione eletta dal Consiglio Nazionale (2) ha, al termine dei suoi lavori, approvato il nuovo Statuto.

(1) Alla Commissione hanno collaborato: Antoniazzi, Borromeo, Bianzi, Cancarini, Castelli-Avofo, Ceschi, Cortese, Cuzzaniti, Dall'Oglio, De Bosio, Donat-Caris, Dessort, Fuschini, Guglielminetti, Jervolino Maria, Manfredonia, Maraglio, Mortati, Pastore, Ravajoli, Sabatini, Tosatti e Tupini Giorgio.

(2) La Commissione risultò così composta: Dessotti, Fuschini, Grana, Jervolino Maria, Ravajoli, Sabatini e Tupini Giorgio.

Lo Statuto è definitivo nei limiti in cui può parlarsi di definitività a questo proposito. In altri termini, occorre tener presente che il Partito è un organismo giovane, in fase di sviluppo, e che pertanto le sue norme statutarie debbono adeguarsi al processo formativo tuttora in corso. Con ciò non si vuole certo svalutare il valore del nuovo Statuto, ma solo far intendere che esso varrà come norma unitaria e comune per tutti i nostri organizzati finchè l'esperienza non consiglierà agli organi competenti di adeguarlo a nuove esigenze. Per questo è stato giustamente detto che lo Statuto dovrà affrontare il « referendum dell'esperienza » e cioè il referendum dell'apprezzamento e delle esperienze di tutti gli amici della Democrazia Cristiana.

NOTA AGGIUNTIVA

Sono stati inseriti nel testo del precedente Statuto (1947) gli articoli 3, 5, 8, 48, 49, 61, 92 (segnati con un asterisco) proposti dalla Commissione dello Statuto (1) e approvati dal Consiglio Nazionale nella seduta dell'11 e 12 gennaio 1948, in base all'ordine del giorno deliberato dal II Congresso Nazionale di Napoli.

(1) La Commissione dello Statuto, nominata dal II Congresso Nazionale, è così composta: On. Giuseppe Spataro, Presidente, prof. Luigi Carraro, on. Angela Gorelli, dr. Nicola Segoradio, dr. Giovanni Spagnoli, on. Giorgio Tupini e on. Luigi Borromeo, membri.

TITOLO I

I SOCI

CAPO I - *L'ammissione nel Partito.*

ART. 1. — Possono essere iscritti al Partito uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica.

ART. 2. — La domanda di ammissione importa l'adesione all'ideologia e al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto e alle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri organi competenti.

* ART. 3. — La domanda di ammissione va fatta alla Sezione del Comune di abituale residenza. Il trasferimento di residenza importa automaticamente anche il trasferimento dell'iscrizione alla Sezione territoriale competente.

ART. 4. — Non possono essere ammessi nel Partito, se ammessi non possono esservi mantenuti coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o gruppo di natura anche parzialmente politica avente un programma contrastante in tutto o in parte con l'ispirazione cristiana e con i presupposti ideologici del Partito.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Centrale il giudizio sulla natura e sulla compatibilità delle singole associazioni o gruppi.

* ART. 5. — L'iscrizione è deliberata o negata dalla Direzione Sezionale dopo gli accertamenti fatti da apposite Commissioni per l'esame delle domande di iscrizione.

La Direzione Sezionale deve pronunciarsi, salvo casi eccezionali, entro un mese dalla presentazione della domanda.

Contro il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione al Partito e in caso di ritardo nell'esame della domanda è ammesso il ricorso al Comitato Provinciale da parte dell'interessato.

ART. 6. — Il Consiglio Nazionale può determinare talune categorie di persone, la cui ammissione nel Partito sia riservata alla Direzione Centrale.

CAPO II - *Diritti e doveri dei soci.*

ART. 7. — Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Non possono assumere cariche sociali i tesserati che non abbiano almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione.

* ART. 8. — I candidati alle cariche pubbliche comunali, provinciali, regionali, sono designati dalle Commissioni Elettorali nominate dai Comitati Direttivi del Partito, corrispondenti territorialmente.

La scelta dei candidati alle assemblee legislative è disciplinata da apposite norme regolamentari, approvate dal Consiglio Nazionale.

I membri delle Commissioni incaricate della designazione non possono essere candidati.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la designazione dei candidati alle cariche comunali può avvenire da parte dei Comitati direttivi delle Sezioni con l'intervento di un rappresentante dei Comitati Provinciali.

ART. 9. — Tutte le cariche del Partito si rinnovano ogni anno. Ogni carica può però decadere anche prima del compimento dell'anno, in seguito a voto di sfiducia deliberato su apposito o. d. g. e con maggioranza di due terzi dell'organo che l'ha eletta.

ART. 10. — Ogni socio ha voto deliberativo solo nella Sezione cui è iscritto.

ART. 11. — Ogni socio ha il dovere, salvo giustificato motivo, di aderire alla rispettiva organizzazione professionale e sindacale.

ART. 12. — Ogni socio deve pagare al momento della sua iscrizione ed entro il primo trimestre di ogni anno l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

Deve inoltre pagare una quota suppletiva stabilita dalla Direzione della Sezione.

Chi è arretrato per oltre 3 mesi con il pagamento della tessera non ha diritto di partecipare alle assemblee e alle votazioni.

TITOLO II

LA SEZIONE

ART. 13. — La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito. La sua costituzione viene approvata dal Comitato Provinciale.

Alla Sezione compete in ogni caso procedere all'ammissione e al tesseramento dei soci come compete esprimere la loro rappresentanza nei Congressi del Partito.

ART. 14. — In uno stesso Comune possono essere costituite una o più Sezioni.

Dove non è costituita la Sezione, può essere nominato un corrispondente.

CAPO I - *Le Sezioni comunali.*

ART. 15. — La Sezione costituita con competenza territoriale sull'intero Comune è Sezione comunale.

ART. 16. — Gli iscritti alla Sezione comunale devono essere distribuiti in nuclei.

ART. 17. — Il nucleo coordina in via normale non più di 10 iscritti ed ha lo scopo di facilitare i contatti tra i soci attivandoli ai fini propagandistici e organizzativi.

Può coordinare gli iscritti:

— sulla base della vicinanza dell'abitazione;

— oppure sulla base della comunità di lavoro o di mestiere o di professione.

Ad ogni nucleo è preposto un delegato nominato dalla Direzione Sezionale.

ART. 18. — Nelle Sezioni sono costituiti i Gruppi Femminili e Giovanili.

Essi hanno la struttura e i compiti definiti negli art. 83-87.

ART. 19. — I Gruppi d'azienda e di categoria riuniscono gli iscritti appartenenti ad una medesima azienda od ufficio o categoria, o a professioni o categorie affini.

Essi hanno scopo formativo e di propaganda e possono riunire i tesserati appartenenti a varie Sezioni.

ART. 20. — I Gruppi di cui all'art. precedente sono promossi, organizzati e coordinati dalla Sezione territorialmente competente e sono diretti da un delegato eletto dai loro membri.

ART. 21. — Organi costituzionali della Sezione sono:

- L'Assemblea;
- La Direzione;
- Il Segretario.

ART. 22. — L'Assemblea Sezionale è l'organo deliberativo della Sezione.

ART. 23. — Spetta all'Assemblea discutere e deliberare in genere sull'indirizzo politico locale del Partito e fissarne le direttive organizzative.

In particolare spetta all'Assemblea:

1) approvare la relazione annuale politica, organizzativa, finanziaria della Direzione Sezionale; deliberare sulle proposte ad essa fatte dalla Direzione Sezionale o dai soci;

2) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dalla Direzione Centrale, dai Comitati Regionali e Provinciali; discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'o. d. g. dei Congressi del Partito e provvedere alla nomina dei delegati ai Congressi stessi;

3) approvare i programmi amministrativi per il Comune sulla base del programma generale del Partito e deliberare sugli atteggiamenti tattici proposti dalla Direzione Sezionale, proclamare i candidati al Consiglio Comunale, fare proposte al Comitato Provinciale sul programma, gli atteggiamenti, i candidati per le elezioni amministrative provinciali.

ART. 24. — La Direzione Sezionale è l'organo esecutivo cui spetta coordinare e sviluppare l'attività della Sezione e dei suoi membri in conformità delle direttive di principio fissate dall'Assemblea.

ART. 25. — La Direzione Sezionale è composta da un numero dispari di soci iscritti alla Sezione non inferiore a cinque, determinato dall'Assemblea.

La Direzione è eletta dall'Assemblea. Ogni socio ha il voto limitato ai quattro quinti dei componenti la Direzione.

Di essa fanno parte di diritto con voto deliberativo la Delegata del Gruppo Femminile, il Delegato del Gruppo Giovanile, il Delegato dei Gruppi di azienda e di categoria.

ART. 26. — La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario della Sezione e il Segretario Amministrativo.

ART. 27. — Il Segretario della Sezione è l'organo propulsivo ed esecutivo permanente della Sezione; ad esso compete stimolare l'attività della Direzione ed eseguirne le decisioni.

Fuori del caso previsto dall'art. 35, spetta al Segretario della Sezione di mantenere i contatti con i membri democratici cristiani delle Amministrazioni Comunali e promuovere riunioni miste di questi ultimi e della Direzione Sezionale per la trattazione delle questioni di comune interesse.

Il Segretario della Sezione può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.

La carica di Segretario sezionale è di regola incompatibile con quella di Sindaco del Comune o con altre cariche amministrative ed organizzative particolarmente assorbenti. L'incompatibilità può essere rimossa solo da deliberazione del Comitato Provinciale.

CAPO II - Sezioni non comunali e Comitati comunali.

ART. 28. — Possono essere costituite più Sezioni in uno stesso Comune in relazione alla sua divisione in frazioni, o alle circoscrizioni territoriali cittadine con esigenze particolari, o al numero degli iscritti.

ART. 29. — In ogni Comune in cui siano costituite più Sezioni, deve essere costituito un Comitato comunale.

Il Comitato comunale è l'organo di coordinamento fra le diverse Sezioni costituite nel Comune.

ART. 30. — Il Comitato comunale è costituito:

- a) dai Segretari delle singole Sezioni;
- b) da un numero di membri eletti dall'Assemblea comunale non inferiore a quello dei Segretari delle Sezioni;
- c) dai delegati comunali rispettivamente dei Gruppi Femminili, dei Gruppi Giovanili e dei Gruppi di Azienda e di categoria.

ART. 31. — Il Comitato comunale così costituito elegge nel proprio seno la Direzione comunale costituita da non meno di cinque membri.

La Direzione comunale elegge nel proprio seno il Segretario del Comitato comunale.

Il Segretario del Comitato comunale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.

ART. 32. — L'Assemblea comunale quando gli iscritti del Comune superino i mille, può avvenire per delegati eletti con rappresentanza proporzionale in ragione di uno ogni 10 iscritti nel seno delle rispettive Sezioni.

ART. 33. — E' riservato all'Assemblea comunale:

1) approvare la relazione annuale, politica, organizzativa, finanziaria della Direzione comunale;

2) deliberare sulle questioni portate all'Assemblea comunale dalla Direzione Centrale, dal Comitato Regionale, dal Comitato Provinciale, dal Comitato Comunale e dalle Direzioni Sezionali;

3) approvare i programmi amministrativi per il Comune, deliberare gli atteggiamenti tattici e proclamare i candidati per le elezioni amministrative comunali;

4) fare proposte al Comitato provinciale sul programma, gli atteggiamenti e i candidati per le elezioni amministrative provinciali;

5) deliberare su modificazioni interessanti l'organizzazione e la vita del Partito nell'intero Comune.

ART. 34. — Restano riservate alle Assemblee Sezionali la discussione e la deliberazione sulla linea generale del Partito e la nomina dei Delegati in vista dei Congressi del Partito.

ART. 35. — Spetta al Segretario del Comitato comunale di tenere continui contatti con i membri D. C. delle Amministrazioni comunali e di promuovere riunioni miste di questi ultimi e del Comitato comunale per la trattazione delle questioni di comune interesse.

TITOLO III

I COMITATI PROVINCIALI

CAPO I - Il Comitato Provinciale.

ART. 36. — All'attività interna ed esterna del Partito nell'ambito provinciale presiede il Comitato Provinciale.

ART. 37. — Spetta al Comitato Provinciale promuovere, stimolare, sostenere, coordinare l'attività delle Sezioni costituite nel territorio della provincia e l'attività del Partito negli enti pubblici e negli organismi a giurisdizione provinciale esistenti nella provincia.

ART. 38. — Il Comitato Provinciale ha sede nella città capoluogo della provincia.

ART. 39. — Il Comitato Provinciale deve dividere la provincia in zone normalmente mandamentali.

ART. 40. — Ad ogni zona è preposto con funzioni di collegamento e di propulsione un Comitato di zona costituito:

a) dai Segretari Sezionali e dai Segretari comunali per i Comuni con più Sezioni, o da loro delegati;

b) da un numero di membri da 3 a 5 eletti dai componenti di cui alla lettera a);

c) dai delegati di zona rispettivamente dei Gruppi Femminili, dei Gruppi Giovanili, dei Gruppi di azienda e di categoria.

Il Comitato di zona deve eleggere nel suo seno il Segretario di Zona.

ART. 41. — Il Comitato Provinciale è composto:

a) dai Segretari di zona;

b) dai delegati provinciali rispettivamente dei Gruppi Femminili, dei Gruppi Giovanili, dei Gruppi di azienda e di categoria;

c) da un numero di membri eletti dal Congresso provinciale, superiore di 3 a quello dei componenti di cui ai precedenti a) e b).

Non può essere eletto chi non è iscritto a una Sezione della Provincia.

ART. 42. — Inoltre fanno parte del Comitato Provinciale, con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale o perchè Segretari di zona:

— i deputati democratici cristiani della provincia;

— un rappresentante del gruppo consiliare nel Consiglio comunale del capoluogo;

— il direttore del periodico provinciale ed eventualmente del quotidiano locale del Partito;

— il Segretario della Camera del Lavoro o, in mancanza, il maggiore esponente democratico cristiano nelle organizzazioni sindacali provinciali;

— un rappresentante dei partigiani e reduci.

Il Comitato inoltre può invitare, ogni volta che lo ritenga opportuno, a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, i rappresentanti delle organizzazioni che svolgono un'attività ispirata ai principii cristiano-sociali.

ART. 43. — Il Comitato Provinciale, entro 7 giorni, elegge nel suo seno, con votazione segreta a semplice maggioranza, il Segretario provinciale, il Segretario Amministrativo e la Giunta esecutiva provinciale, composta complessivamente da non meno di 5 membri e non più di 9.

Ai lavori della Giunta possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo, quando non vi appartengano già a titolo di elezione personale, i delegati provinciali rispettivamente dei Gruppi Femminili, dei Gruppi Giovanili e dei Gruppi di azienda e di categoria.

ART. 44. — E' particolarmente riservato al Comitato Provinciale tra l'altro :

1) deliberare sulla costituzione, la suddivisione, la fusione, la soppressione delle Sezioni, dei Comitati comunali, delle zone;

2) coordinare l'azione elettorale dell'intera provincia e in particolare esaminare i programmi amministrativi, gli atteggiamenti tattici e le liste dei candidati per le elezioni amministrative proposti dalle Direzioni Sezionali o dai Comitati Comunali, prima della relativa proclamazione nelle assemblee comunali o sezionali; designare i candidati per le elezioni provinciali;

3) vigilare e promuovere la esecuzione dei deliberati dei Congressi provinciali;

4) decidere la convocazione, l'ordine del giorno, l'organizzazione dei Congressi provinciali ordinari e straordinari;

5) designare i rappresentanti democratici cristiani negli enti pubblici e negli organismi aventi giurisdizione provinciale o negli enti comunali di particolare importanza e dare nelle questioni più controverse e più importanti istruzioni e direttive ai rappresentanti stessi; approvare le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività del Partito nella Provincia;

6) deliberare i contributi a carico o a vantaggio delle Sezioni, dei Gruppi, dei Comitati comunali, delle zone e in genere ogni provvedimento finanziario;

7) fare proposte agli organi centrali del Partito;

8) prendere provvedimenti a carico di dirigenti di zona, comunali, sezionali, o procedere allo scioglimento di organi locali o alla nomina di reggenze provvisorie o commissariali, e predisporre le assemblee per la designazione dei nuovi organi.

ART. 45. — Il Comitato Provinciale deve essere convocato quando almeno un quinto dei membri lo richiada.

ART. 46. — La Giunta esecutiva è l'organo cui spetta predisporre in concreto l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Comitato Provinciale e provvedere alle decisioni di carattere urgente e di ordinaria amministrazione.

Spetta in particolare alla Giunta :

1) disporre l'ordinamento degli uffici e delle ripartizioni di lavoro della Segreteria Provinciale;

2) distribuire gli uffici stessi tra i membri della Giunta esecutiva;

3) designare uno o più Vice Segretari provinciali;

4) ordinare inchieste e ispezioni.

ART. 47. — Il Segretario provinciale è l'organo permanente cui compete la convocazione del Comitato Provinciale e della Giunta esecutiva, l'esecuzione diretta dei deliberati del Comitato Provinciale, la coordinazione e lo stimolo dell'attività del Partito, delle Sezioni e degli iscritti dell'intera provincia.

* ART. 48. — La carica di Segretario Provinciale è incompatibile con quella di deputato, di senatore, sindaco o vice sindaco del capoluogo, presidente o vice presidente della Deputazione provinciale; direttore o redattore capo del quotidiano provinciale o regionale; segretario di Sezione o di Comitato Comunale o di zona; segretario rappresentante della Camera del Lavoro.

La incompatibilità può essere rimossa solo per motivi eccezionali da una autorizzazione della Direzione Centrale.

* ART. 49. — I Segretari Provinciali, se inclusi nella lista per i candidati al Parlamento, decadono dalla carica dopo l'approvazione della lista.

Le incompatibilità possono essere rimosse solo per motivi eccezionali da una autorizzazione della Direzione Centrale.

ART. 50. — Presso ogni Comitato Provinciale è costituito un Ufficio di assistenza agli Enti Amministrativi locali e provinciali, a cui spetta di sostenere e di stimolare l'azione dei membri democratici cristiani delle Amministrazioni.

ART. 51. — Presso ogni Comitato Provinciale verrà costituita una Commissione finanziaria con il compito di provvedere i mezzi per la vita e il potenziamento del Partito nell'ambito provinciale. L'attività amministrativa del Comitato Provinciale sarà controllata da due Revisori di conti nominati dal Comitato Provinciale.

CAPO II - Il Congresso Provinciale.

ART. 52. — Il Congresso Provinciale è l'Assemblea plenaria dei rappresentanti di tutte le Sezioni riuniti con ordine del giorno comunicato almeno 15 giorni prima alle Sezioni.

ART. 53. — Il Congresso è ordinario e straordinario.

ART. 54. — Il Congresso Provinciale ordinario si riunisce una volta l'anno per discutere la relazione politica, organizzativa e fi-

nanziaria del Comitato Provinciale e per procedere al rinnovo delle cariche provinciali.

ART. 55. — Il Congresso straordinario si convoca su deliberazione della Direzione Centrale o del Comitato Provinciale quando la convocazione sia richiesta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un terzo degli iscritti della provincia.

ART. 56. — Nei Congressi Provinciali ogni Sezione è rappresentata da un numero di delegati in proporzione al numero dei soci regolarmente tesserati secondo un rapporto variabile tra un delegato ogni trenta iscritti, o frazione, e un delegato ogni cento iscritti, o frazione.

Il rapporto deve essere previamente stabilito dal Comitato Provinciale tenuto conto del numero complessivo degli iscritti della provincia e del numero degli iscritti nelle Sezioni meno numerose. Sarà ad ogni modo assicurato un rappresentante ad ogni Sezione.

Le elezioni dei delegati debbono farsi nelle Assemblee Sezionali appositamente convocate, con specifica menzione dell'ordine del giorno, applicando, ove si siano manifestate correnti di minoranza, il sistema proporzionale. Ogni delegato ha un numero di voti pari al numero dei soci che rappresenta.

ART. 57. — E' riservato al Congresso Provinciale:

— ogni determinazione programmatica e ogni definizione della linea del partito nella provincia;

— ogni decisione relativa all'atteggiamento e all'indirizzo dei delegati della provincia al Congresso Nazionale.

ART. 58. — Le decisioni del Congresso Provinciale sono obbligatorie per il Comitato Provinciale che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

TITOLO IV

I COMITATI REGIONALI

ART. 59. — Il Comitato Regionale, senza interrompere i rapporti diretti tra la Direzione Centrale e i singoli Comitati Provinciali, coordina e stimola l'azione di questi nell'ambito della regione.

In particolare il Comitato regionale:

1) studia e promuove la soluzione dei problemi economici, sociali, sindacali e politico-amministrativi interessanti la regione o parte di essa:

2) esamina i problemi e coordina e stimola le iniziative di organizzazione, di propaganda e di stampa;

3) esamina e definisce i problemi e i programmi elettorali in riferimento alle esigenze e alle condizioni proprie della regione;

4) promuove ed organizza convegni e manifestazioni del Partito a carattere regionale ed interprovinciale previo accordo con la Direzione Centrale;

5) vigila sui Comitati Provinciali e segnala alla Direzione Centrale eventuali gravi deficienze dei Comitati, di cui può proporre alla Direzione lo scioglimento con la nomina di commissari o reggenti;

6) accoglie, coordina ed inoltra alla Direzione Centrale le notizie e le segnalazioni sulla situazione politica, sociale ed economica della regione;

7) esegue ogni altro compito ad essa delegato dalla Direzione Centrale.

ART. 60. — Il Comitato Regionale è composto:

a) dai Segretari provinciali;

b) da due membri per ogni provincia eletti dal Comitato Provinciale;

c) da tre membri scelti dai precedenti, tra persone residenti nel capoluogo di regione o nelle adiacenze;

d) dai delegati regionali rispettivamente dei Gruppi femminili, giovanili, d'azienda e di categoria.

Inoltre fanno parte del Comitato Regionale, con voto consultivo, quando già non vi appartengano a titolo di elezione personale o perchè Segretari Provinciali, i Deputati della regione in ragione di un rappresentante per ogni cinque Deputati o numero minore, i Consiglieri Nazionali della regione, il direttore del quotidiano o del periodico regionale.

* ART. 61. — Il Comitato Regionale così composto elegge nel suo seno, con votazione segreta a semplice maggioranza, il Segretario Regionale, il Segretario Amministrativo e la Giunta Esecutiva regionale composta complessivamente di un numero di membri non inferiore a 5. Ai lavori della Giunta possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo quando non vi appartengano già a titolo di elezione personale, i Delegati Regionali, rispettivamente dei Gruppi aziendali e di categoria.

Per il Segretario Regionale valgono le incompatibilità di cui agli art. 48 e 49.

ART. 62. — La Giunta esecutiva regionale e subordinatamente la Segreteria regionale eseguono le deliberazioni del Comitato regionale, ne stimolano l'attività e predispongono gli argomenti da sottoporre all'esame dello stesso.

ART. 63. — Il Comitato Regionale si deve riunire almeno una volta ogni quattro mesi. La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

TITOLO V

GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

ART. 64. — Gli Organi Nazionali del Partito sono:

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Consiglio Nazionale;
- c) La Direzione Centrale;
- d) Il Segretario Politico.

CAPO I - Il Congresso Nazionale.

ART. 65. — Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo del Partito.

ART. 66. — Il Congresso Nazionale fissa gli orientamenti generali del Partito ed elegge il Consiglio Nazionale.

ART. 67. — Il Congresso Nazionale si aduna una volta all'anno su deliberazione del Consiglio Nazionale.

ART. 68. — Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti secondo le norme deliberate dal Consiglio Nazionale. E' ammesso il cumulo delle deleghe solo per le Sezioni della stessa provincia e per i delegati appartenenti alla medesima.

Al Congresso partecipano inoltre, senza diritto di voto, i deputati, i membri del Consiglio Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali del Partito.

CAPO II - Il Consiglio Nazionale.

ART. 69. — Il Consiglio Nazionale del Partito è, subordinatamente al Congresso e dentro la linea da questo fissata, l'organo deliberativo ordinario del Partito.

Esso guida e controlla l'attività del Partito in tutti i campi. Spetta particolarmente al Consiglio Nazionale deliberare la convocazione del Congresso e fissarne l'ordine del giorno.

ART. 70. — Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Presidente con votazione segreta a semplice maggioranza.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale e provvede a convocare il Consiglio stesso almeno una volta ogni tre mesi o quando la sua riunione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

Il Presidente del Consiglio Nazionale ha facoltà di intervenire alle riunioni della Direzione Centrale.

ART. 71. — In caso di crisi governativa, il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla soluzione per esaminare l'opera della Direzione Centrale e del Gruppo parlamentare durante la crisi e per provvedere all'eventuale sostituzione dei membri della Direzione Centrale chiamati a far parte del Governo.

Il Consiglio Nazionale deve radunarsi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche per prendere in esame la situazione determinatasi con le elezioni.

ART. 72. — Il Consiglio Nazionale è composto:

a) da diciotto membri, non deputati, eletti in sede di Congresso Nazionale dai delegati delle singole regioni riuniti in assemblee particolari, in ragione di uno per ciascuna delle seguenti regioni: *Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Liguria, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzi, Campania, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna* (1).

b) da tredici deputati alle Assemblee rappresentative nazionali e da diciannove tesserati non deputati, eletti dal Congresso in assemblea plenaria con liste distinte per i deputati e per i non deputati, comprendenti rispettivamente non più di dieci e non più di sedici nomi:

- c) da cinque deputati designati dal Gruppo Parlamentare;
- d) dalla Delegata Nazionale dei Gruppi Femminili;
- e) dal Delegato Nazionale dei Gruppi Giovanili;
- f) dal Delegato Nazionale dei Gruppi di azienda e di categoria;
- g) dal Segretario Generale della C.G.I.L.

Il Consiglio Nazionale nomina il Direttore del quotidiano ufficiale del Partito che entra a far parte del Consiglio Nazionale stesso.

Il Consiglio Nazionale elegge nel suo seno il Segretario Amministrativo del Partito.

(1) Naturalmente l'elenco delle regioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dovrà corrispondere a quello stabilito dall'Assemblea Costituente. Pertanto, fermo restando il numero complessivo di cinquanta membri di cui al comma a) e b) dell'art. 72, si modificherà in conformità il numero dei diciannove tesserati non deputati da eleggersi secondo il comma b).

In attesa di definitiva regolamentazione i rappresentanti del Movimento Reduci e Partigiani e del Centro Sportivo « Libertas » sono designati a far parte del Consiglio Nazionale secondo norme deliberate dalla Direzione Centrale.

Il Consiglio Nazionale, ogni volta che lo ritenga opportuno, può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, i rappresentanti delle organizzazioni che svolgono attività ispirata ai principi cristiano-sociali.

ART. 73. — I Ministri e Sottosegretari in carica partecipano al Consiglio Nazionale con voto consultivo.

CAPO III - La Direzione Centrale.

ART. 74. — Alla Direzione Centrale spetta di concretare, nello spirito degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale, l'attività politica generale del Partito.

ART. 75. — La Direzione Centrale è composta:

- a) dal Segretario politico nominato direttamente dal Consiglio Nazionale con votazione segreta a semplice maggioranza;
- b) da dodici membri pure eletti dal Consiglio Nazionale nel suo seno con votazione segreta a semplice maggioranza;
- c) dal direttore del quotidiano ufficiale del Partito;
- d) dal Segretario amministrativo del Partito;
- e) dal Presidente del Gruppo Parlamentare;
- f) dal Segretario Generale della C.G.I.L.

ART. 76. — La Direzione Centrale o la Segreteria Politica possono invitare a partecipare alle riunioni della Direzione Centrale, ogni volta che lo ritengano opportuno, alcuni o tutti i Ministri e Sottosegretari di Stato, che vi avranno voto consultivo.

La Direzione Centrale o la Segreteria Politica possono ugualmente invitare a partecipare alle riunioni della Direzione Centrale, ogni volta che lo ritengano opportuno, i Delegati Nazionali dei movimenti femminile, giovanile, di azienda e di categoria, che vi avranno voto consultivo.

ART. 77. — La Segreteria Politica è composta dal Segretario e da uno o più Vice Segretari nominati dalla Direzione nel suo seno.

ART. 78. — Al Segretario Politico compete di rappresentare il Partito, di curare l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione Centrale, mantenere i contatti con il Governo, con il Gruppo parlamentare e con gli altri Partiti, di coordinare e stimolare l'attività organizzativa della Segreteria Politica.

ART. 84. — I Gruppi Femminili ed i Gruppi Giovanili, da costituirsi a termine dell'art. 18, non sono organizzazioni autonome staccate dal resto della Sezione.

Essi hanno la funzione predominante di conquista delle masse femminili e giovanili e di formazione della coscienza politica delle donne e dei giovani. A tal fine promuovono iniziative culturali, assistenziali, ricreative, sportive, propagandistiche, ecc.

ART. 85. — I Gruppi Giovanili riuniscono gli iscritti al Partito d'età fra i 18 e 25 anni, i quali intendano farne parte. I dirigenti possono essere riconfermati in carica fino all'età di 28 anni compiuti.

Ai Gruppi Giovanili possono aderire, in qualità di soci aggregati, i giovani di età fra i 14 ed i 18 anni.

Le giovani iscritte al Movimento Femminile possono partecipare alle iniziative dei Gruppi Giovanili.

ART. 86. — Nell'ambito sezionale, comunale, zonale le attività femminili e giovanili vengono promosse e coordinate da appositi delegati femminili e giovanili.

I Delegati di sezione sono eletti dai Gruppi sezionali, i Delegati comunali dai Convegni dei Delegati sezionali, i Delegati di zona dai Convegni dei Delegati sezionali; i Delegati provinciali dai Convegni dei Delegati sezionali; i Delegati regionali dai Convegni dei Delegati provinciali; i Delegati nazionali dai Convegni Nazionali dei Delegati provinciali.

Tutte le cariche si rinnovano annualmente.

I Delegati eletti sono ratificati rispettivamente: dalle Direzioni sezionali e comunali; dai Comitati di zona; dai Comitati Provinciali; dai Comitati Regionali, dal Consiglio Nazionale.

ART. 87. — I Gruppi Femminili, Giovanili, d'azienda e di categoria agiscono in collegamento con le Segreterie S.P.E.S. A tale scopo sono costituiti presso le Segreterie S.P.E.S. di ogni grado appositi Comitati di coordinamento.

TITOLO VIII

MOVIMENTO PROFESSIONALE

ART. 88. — L'attività in seno alle categorie professionali è curata come una delle attività principali del Partito da delegati eletti nei modi previsti dall'art. 86, 2° comma.

ART. 89. — Ai delegati dei Gruppi d'Azienda e di categoria compete in particolare:

— studiare e promuovere l'interessamento e la soluzione tempestiva da parte del Partito dei problemi sindacali ed in genere di tutti i problemi economico-sociali interessanti le categorie lavoratrici;

— promuovere e coordinare l'attività dei Gruppi d'Azienda e di categoria;

— coordinare e sviluppare nel seno del Partito i rapporti e i contatti in sede comunale, provinciale, regionale e nazionale tra gli appartenenti ad una medesima categoria o a categorie affini;

— coordinare e potenziare l'azione dei rappresentanti democratici cristiani nelle organizzazioni sindacali in armonia con le direttive stabilite dai Comitati d'Intesa Sindacale (C.I.S.).

TITOLO IX

DISCIPLINA E GARANZIE STATUTARIE

ART. 90. — Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi, tendenze o frazioni organizzate.

ART. 91. — Gli iscritti possono essere denunciati alla Direzione della Sezione cui appartengono o direttamente al Collegio provinciale dei Probiviri per ogni infrazione alla disciplina del Partito o per atti che intacchino la loro integrità morale.

La denuncia, trasmessa al Collegio provinciale dei Probiviri, è da questo esaminata, contestata all'interessato ed istruita; essa viene decisa dal medesimo Collegio, il quale può infliggere una misura disciplinare.

* ART. 92. — Il Collegio provinciale dei Probiviri deve emettere la propria decisione entro due mesi dall'avvenuta denuncia. La decisione può essere impugnata da chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla notifica, avanti la Commissione Centrale, che deve a sua volta pronunciarsi nel termine di due mesi dalla notifica dell'impugnazione.

ART. 93. — Sono misure disciplinari:

a) il richiamo;

b) la deplorazione;

c) la sospensione da 3 a 12 mesi, la quale importa le dimissioni dalle cariche ricoperte;

d) l'espulsione che deve essere resa pubblica e comunicata alle Sezioni e al Comitato Provinciale e da questo alla Direzione Centrale.

ART. 94. — Contro le decisioni del Collegio provinciale dei Proibiviri il denunziante o il denunziato o la Giunta esecutiva provinciale possono ricorrere al Collegio centrale dei Proibiviri ed in ultima istanza al Consiglio Nazionale.

ART. 95. — Gli espulsi per indisciplina o indegnità possono essere riammessi nel Partito solo in seguito ad avvenuta riparazione degli atti che hanno dato luogo ad espulsione e a giudizio favorevole pronunciato dal Collegio provinciale e dal Collegio centrale dei Proibiviri.

ART. 96. — Presso ogni Comitato provinciale è costituito un Collegio Provinciale dei Proibiviri eletto dal Comitato provinciale a scrutinio segreto e composto di cinque membri effettivi e di cinque supplenti scelti fra gli iscritti più degni ed autorevoli che non rivestono nessuna carica provinciale e superiore di Partito o pubblica.

ART. 97. — Il Collegio provinciale dei Proibiviri decide:

a) i casi di indisciplina o di indegnità morale degli iscritti alle Sezioni della provincia;

b) le questioni di indole personale fra i soci;

c) i ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione al Partito;

d) i ricorsi presentati da singoli iscritti o da Sezioni contro provvedimenti del Comitato provinciale e fondati su presunte violazioni dello Statuto o dei regolamenti.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) è dato ricorso al Collegio Centrale dei Proibiviri; contro quelli di cui alla lettera d) è dato ricorso in seconda istanza alla Direzione Centrale ed in ultima istanza al Collegio Centrale dei Proibiviri.

ART. 98. — Presso la Direzione Centrale è costituito un Collegio Centrale dei Proibiviri eletto dal Consiglio Nazionale ordinario e composto di sette membri effettivi e di cinque supplenti, i quali non possono essere membri degli organi centrali del Partito, del Governo e delle assemblee rappresentative nazionali.

ART. 99. — Il Collegio Centrale dei Proibiviri è il massimo organo di controllo e di garanzia statutaria.

In particolare ad esso è dato ricorso contro le violazioni dello Statuto che si presumono compiute dalla Direzione Centrale.

ART. 100. — Il Collegio Centrale dei Probiviri inoltre decide:
— in seconda istanza i casi di indisciplina o di indegnità morale
e le questioni personali decise in prima istanza da un Collegio pro-
vinciale o ad esso avvocati per deliberazione della Direzione Centrale;
— in ultima istanza i ricorsi di iscritti, di Sezioni e di Comitati pro-
vinciali e regionali contro decisioni prese in seconda o in ultima
istanza dalla Direzione Centrale in merito a controversie fra Sezio-
ni e Sezioni, fra Sezioni e Comitati Provinciali, fra Comitati Pro-
vinciali e Comitati Provinciali, fra organi provinciali ed organi re-
gionali ed organi nazionali.

